

# ASSOCIAZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME MANTOVANE

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

### **Tit. 1° - Funzionamento dell'assemblea**

#### Art. 1

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno 2 volte l'anno e si riunisce la prima volta entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico per gli adempimenti statutari e regolamentari di competenza. Nella prima seduta annuale verifica la validità delle cariche e provvede alla surroga. Nella prima riunione il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea. Il Segretario rimane in carica per tutta la durata dell'anno scolastico.

E' inoltre convocata dal Presidente su richiesta, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da un quinto dei membri, dalla maggioranza dei membri del collegio dei sindaci e/o dei probiviri. In tal caso il Presidente iscrive ai primi punti dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte. Con la stessa modalità possono essere richieste integrazioni all'ordine del giorno di una convocazione già intervenuta.

#### Art. 2

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione è trasmesso a mezzo di posta telematica alla casella di posta elettronica indicata per iscritto dai componenti ed a tutte le scuole aderenti all'associazione, almeno 7 giorni prima della data della riunione compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario. L'avviso di convocazione è contemporaneamente pubblicato sul sito [www.mantovascuole.it](http://www.mantovascuole.it).

Quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili l'assemblea è convocata d'urgenza. In tal caso il termine di cui al precedente comma è ridotto a 3 giorni.

Nel caso che, dopo la trasmissione degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. I motivi dell'urgenza e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dall'assemblea che può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione sia rinviata ad una seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norme di legge.

#### Art. 3

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito dal Vice Presidente o da un componente della giunta da lui delegato.

#### Art. 4

L'assemblea è validamente riunita con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo.

Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei membri.

Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione dei punti rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione ed il cui giorno ed ora siano stabiliti dalla stessa assemblea al momento della sospensione, l'avviso del rinvio va inviato ai soli consiglieri assenti al momento della sospensione. La dichiarazione della sospensione della seduta con i nomi dei consiglieri che sono presenti viene registrata a verbale. L'avviso del rinvio contenente giorno, ora e luogo e punti rinviati da trattare va inviato ai consiglieri assenti almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno stabilito per la prosecuzione della seduta.

#### Art. 5

Il Presidente decide sull'immediata ammissibilità di interrogazioni ed interpellanze presentate dai membri dell'assemblea prima della seduta.

Il presidente sottopone inoltre all'approvazione (a maggioranza) dell'assemblea l'ammissibilità di integrazioni e modifiche all'O.d.G. presentate in apertura di seduta.

#### Art. 6

Le delibere dell'Assemblea sono riportate nel verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta espressa, eventuali dichiarazioni dei componenti. Chi richiede che l'intervento sia riportato integralmente è tenuto a presentarlo in forma scritta entro la fine della seduta.

#### Art. 7

L'Assemblea può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più consiglieri di seguire e relazionare su oggetti e materie particolari.

### **Tit. 2° - Modalità per l'elezione degli organi**

#### Art. 8

Tutti gli organi dell'associazione sono eletti con votazione singola e segreta.

#### Art. 9

Elezione del Presidente.

Il Presidente è eletto in prima votazione con maggioranza assoluta dei componenti e nella successiva votazione con maggioranza semplice.

Il Presidente può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 (due/quinti) dei componenti e votata a maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei componenti. La mozione di sfiducia va motivata sulla base di violazione di leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

In caso di revoca, dimissioni, decadenza del Presidente decadono dalla carica tutti i componenti degli organi di governo dell'associazione ad esclusione del Presidente del Collegio dei Probiviri che assumerà le funzioni di Presidente e che provvederà entro il termine massimo di 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dei nuovi Organi statutari.

#### Art. 10

Elezione del Vicepresidente.

Il Vicepresidente è eletto con le modalità adottate per l'elezione del Presidente.

#### Art. 11

Elezione della giunta.

I componenti della giunta sono eletti in unica votazione con l'espressione di 2 preferenze.

In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

#### Art. 12

Elezione del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri sono eletti con le modalità di elezione della Giunta.

### **Tit. 3° - Funzionamento della giunta**

#### Art. 13

La Giunta è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno 2 volte l'anno e comunque prima di ogni seduta dell'Assemblea.

E' inoltre convocata dal Presidente su richiesta, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da 2/3 dei componenti, dalla maggioranza dei membri del collegio dei sindaci o dei probiviri.

#### **Tit. 4° - Funzionamento del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri**

##### Art. 14

I Collegi dei Sindaci e dei Probiviri eleggono al loro interno il Presidente.

##### Art. 15

I Collegi sono convocati dai rispettivi Presidenti almeno 2 volte l'anno o su richiesta del Presidente dell'associazione, della Giunta o di 2/5 dei componenti dell'Assemblea.

Della convocazione è data comunicazione al Presidente dell'Associazione.

#### **Tit. 5° - Modalità per la gestione amministrativa**

##### Art. 16

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

##### Art. 17

L'assemblea esercita per il tramite del Collegio dei Sindaci le funzioni di verifica e controllo in ordine

- alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa,
- all'attuazione degli indirizzi generali in merito all'attività dell'Associazione,
- alla coerenza tra detti indirizzi e la gestione amministrativa.

Il Collegio dei Sindaci espleta le funzioni di cui al precedente comma attraverso:

- il parere di regolarità contabile sul bilancio annuale proposto dalla Giunta esecutiva ai sensi dell'articolo 8,
- la verifica dello stato attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio,
- il parere, espresso al termine dell'anno finanziario, sulla regolarità della gestione finanziaria, secondo gli elementi tratti dalla relazione del Tesoriere e dagli atti.

Il Collegio ha diritto di accesso agli atti e documenti inerenti all'attività di verifica e controllo di cui ai precedenti commi. Il Presidente ed il Tesoriere sono tenuti a prestare al Collegio tutta la collaborazione richiesta.

##### Art. 18

Per le attività statutarie dell'Associazione, l' AISAM può avvalersi delle prestazioni del personale delle scuole aderenti alla stessa.

##### Art.19

Il Presidente, verificata la necessità, invita i DS, rappresentanti delle Istituzioni associate, a presentare per iscritto i nominativi del personale disponibile all'attuazione dell'incarico e nello stesso tempo a garantire le rispettive competenze professionali necessarie allo svolgimento dello stesso.

Qualora si dovesse scegliere fra diverse proposte, la Giunta valuta le proposte secondo i criteri della maggior professionalità documentata e della territorialità.

##### Art. 20

Il Presidente stipula con il DS della scuola di titolarità del personale individuato una convenzione dove debbono essere rese esplicite le finalità, gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione delle attività, le modalità di accredito all'Istituto dei fondi dall' AISAM e le modalità e i tempi di pagamento dell'incaricato.

##### Art. 21

Il tesoriere è tenuto ad accreditare i fondi secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla convenzione.

##### Art. 22

A compimento delle attività, la Giunta è tenuta ad una valutazione delle attività svolte ed il Presidente alla pubblicità della valutazione.